



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 13.12.2004
e modificato con successive delibere n. 9 del 30.03.2009 e n. 13 del 08.04.2014

Art.	argomento	pagina
	PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
1	Ambito di applicazione e finalità del regolamento	3
2	Definizione spazi ed aree pubbliche	3
3	Distinzione delle occupazioni	3
	PARTE II – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI	4
4	Concessione	4
5	Domanda di occupazione	4
6	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	6
7	Provvedimento di concessione	7
8	Obblighi connessi alla concessione	7
9	Rinnovo della concessione	8
10	Subentro nella concessione	8
11	Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione	9
12	Decadenza ed estinzione della concessione	9
	PARTE III – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE	10
13	Soggetti obbligati	10
14	Criteri per la determinazione del canone	10
15	Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	10
16	Determinazione delle misure di tariffa base	11
17	Valutazione economica delle attività	11
18	Durata dell'occupazione	12
19	Entità dell'occupazione	12
20	Casi di non applicabilità del canone	12
21	Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori	13
22	Il responsabile del canone	14
23	Attività di controllo	14
24	Riscossione coattiva	14
25	Sanzioni ed interessi	15
26	Rimborsi	15
27	Disposizioni transitorie e finali	15
	PARTE IV - ALLEGATI	16
	Allegato A – Classificazione delle strade comunali	16

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D. Lgs.vo 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, disciplina la nuova gestione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, già istituito con deliberazione consiliare n. 71 del 22.12.1998 ed in particolare:

- a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe;
- d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- f) il controllo e le sanzioni;
- g) agevolazioni speciali per occupazioni aventi finalità istituzionali, politiche e sociali.

Articolo 2 - Definizione spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:

- a) le strade, le vie, le piazze, i relativi spazi soprastanti e sottostanti e le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzate;
- b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni appartenenti al patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

Articolo 3 - Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:

- a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti;

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

PARTE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Articolo 4 – Concessione

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sullo stesso da parte della collettività.
3. Le seguenti occupazioni sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione:
 - a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.
 - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di concessione (ambulanti senza posto fisso), previa concessione verbale da parte della Polizia Municipale; Si considera sostitutiva della concessione preventiva la ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone.
4. Le occupazioni, diverse da quelle elencate al precedente punto 3, realizzate senza la necessaria concessione comunale, sono considerate abusive.
Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di concessione, redatta su stampato conforme al modello predisposto dal Comune.
2. La domanda di concessione deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:

a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente o il numero di partita IVA ed il recapito telefonico;

b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o la Partita Iva, le generalità complete del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ed il recapito telefonico; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'identificazione precisa dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare, anche attraverso una sintetica planimetria allegata;

d) la misura della superficie che si intende occupare, precisandone l'entità espressa in metri quadrati o lineari;

e) la durata e la frequenza dell'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere;

g) le attrezzature con cui si intende occupare l'area pubblica nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

h) gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonché l'indicazione dell'ente che l'ha rilasciata;

i) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;

l) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;

m) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare al provvedimento di concessione;

n) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;

o) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.

4. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione, salvo la possibilità di deroga a tali termini da parte del competente Ufficio comunale.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, salva diversa motivata disposizione della Giunta Comunale, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
7. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente o via fax, entro il giorno stesso dell'occupazione.
L'ufficio provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 6 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e per la loro definizione, secondo il Regolamento comunale che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la prescrizione di provvedere entro 30 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta.
4. Per l'istruttoria e per la definizione, il responsabile del procedimento acquisisce, dai competenti settori interessati, i pareri tecnici che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione e che devono essere formulati entro 20 gg. trascorsi i quali si intenderanno positivi; ove necessario può essere indetta apposita conferenza di servizi.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, in conformità al Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

Articolo 7 - Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è emesso, terminata l'istruttoria, dal responsabile del settore competente e dovrà essere ritirato, presso l'ufficio preposto, direttamente dal

richiedente, che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dalla amministrazione.

2. Qualora lo richiedano l'importanza o la durata dell'occupazione la concessione può essere rilasciata dal Responsabile del Servizio previo apposito parere della Giunta Comunale.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che la concessione temporanea acquisisce automaticamente la natura di permanente;
 - c) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili;
 - e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti nel successivo articolo 14;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 8;
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
4. L'atto di concessione può prevedere, in relazione alla particolare entità o tipologia dell'occupazione, anche il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, di importo pari al canone di occupazione, vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 8.
5. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

Articolo 8 - Obblighi connessi alla concessione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dalla amministrazione.

Articolo 9 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, da presentare entro 10 giorni dalla scadenza, contenente gli estremi della concessione in scadenza e la durata per la quale si richiede.

Articolo 10 - Subentro nella concessione

1. La concessione relativa all'occupazione permanente può essere trasferita ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate:
 - a) le modalità di occupazione;
 - b) le attività indicate nell'atto di concessione originario.

Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità.

Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Articolo 11 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il

mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso o il versamento integrativo della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi del calcolo.
3. La sospensione temporanea della concessione da parte dell'Amministrazione dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
4. La revoca della concessione dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca ed in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune. In ogni caso non si fa luogo al rimborso né delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione né del canone versato, e nemmeno la cancellazione dell'eventuale canone o quota di esso dovuta ma non ancora versata.

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro il termine di 10 giorni dalla data di emissione dell'atto concessorio.
- b) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 12 bis – Occupazione suolo pubblico a scopo politico.

1. Le occupazioni di suolo pubblico a scopo di esercizio dell'attività politica, al di fuori del periodo elettorale, possono essere effettuate esclusivamente nei sotto elencati spazi pubblici:

a) Frazione di Paderno:

- in occasione del mercato settimanale, presso Piazza del Mercato, immediatamente a sud dei paracarri che dividono l'area mercatale dal parcheggio o, in caso di più richieste concomitanti, in altra posizione indicata al momento e a cura del personale della Polizia Locale presente sul posto;
- nelle altre giornate l'occupazione potrà avvenire in Piazza Aldo Moro di fronte al civico 17 del condominio "Toresan" o sui due parcheggi situati sul lato

sinistro di Via G.B. Cicogna, di fronte alla scuola secondaria di primo grado in corrispondenza dell'ingresso al parcheggio della zona mercatale o all'interno del parcheggio del mercato o, solo nel caso di più di cinque richieste, nel parcheggio di fronte al condominio Toresan, tra la panchina e l'uscita su Via Pioppe, previa preventiva interdizione alla sosta dei veicoli;

- in Via Dei Fanti sul parcheggio sul retro del supermercato;
- in Via Camalò, all'incrocio con Via Schiavonesca, area fermata dell'autobus di linea, di fronte alla Trattoria, previa informazione alla ditta di trasporto locale;

b) Frazione di Ponzano:

- nel parcheggio pubblico di Via Livello, angolo con Via Volta;

c) Frazione di Merlengo:

- in Piazza Chiesa Merlengo sul parcheggio antistante il bar;
- in località "Ai Loschi" in corrispondenza della rotatoria fra Via Volpago Nord e Via Casette, sullo spazio laterale a Via Volpago Nord posto a sud della rotatoria, prima e dopo la pensilina della fermata del pullman di linea.

L'Ufficio di Polizia Municipale dovrà, in ogni caso, valutare ogni richiesta e rilasciare un parere circa il posizionamento più idoneo ed il massimo spazio pubblico occupabile.

2. Nella domanda di occupazione dovrà essere indicato con precisione lo spazio occupato e la descrizione particolareggiata dell'impianto con il quale si intende occupare.
3. Non saranno prese in considerazione richieste di occupazione suolo in luoghi diversi da quelli sopraelencati.
4. Non saranno autorizzate occupazioni suolo, avente carattere politico, in concomitanza o nelle immediate vicinanze allo svolgimento di manifestazioni di carattere religioso, culturale, sportive o altro (ad esempio sagre paesane, palio delle contrade, corse ciclistiche o podistiche, ecc).
5. In caso di più richieste concomitanti sia nel luogo che nel periodo, sarà data preferenza ad una formazione sulla base dell'alternanza tra le varie formazioni politiche e, secondariamente, tenendo conto dell'ordine d'arrivo delle istanze.
6. Durante il periodo elettorale la ripartizione degli spazi pubblici utilizzabili a scopo di propaganda politica sarà concordata tra i vari partiti politici o gruppi sostenitori dei candidati alle elezioni. In caso di mancato accordo l'Amministrazione procederà con proprio atto ad attribuire gli spazi pubblici assicurando i principi di pluralità ed espressione.

PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 13 – Soggetti obbligati

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, di spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'art.63, 2° comma, lett. f) del D.Lgs. n.446/1997.

Articolo 15 - Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali costituisce l'allegato A del presente Regolamento e ne è parte integrante; le strade più importanti sono connotate dal codice 1 e le altre in ordine decrescente fino al codice 3.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie o su area verde, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Articolo 16 – Determinazione delle misure di tariffa base

1. Le tariffe del canone per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe vigenti.

Articolo 17 - Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti che vanno moltiplicati alla tariffa base di cui all'art. 16 del presente Regolamento:

N°	Descrizione attività od occupazione	coefficiente
1	Commercio ambulante posto fisso	0,475
2	Commercio ambulante senza posto fisso	0,475
3	Attività di bar, ristoranti e simili	0,360
4	Vendita o esposizione di frutta, verdura o altri prodotti commerciali da parte di negozi presenti sul territorio comunale	0,360
5	Chioschi, edicole e simili	0,300
6	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,180
7	Distributori di carburante su area pubblica	0,300
8	Distributori di tabacchi e simili su area pubblica	0,300
9	Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.)	0,430
10	Parcheggi riservati a residenti (parcheggi esclusivi) in assenza di forme di abbonamento	0,100
11	Circhi, luna park e spettacoli viaggianti	0,090
12	Manifestazioni culturali, sportive e simili con rilevanza economica	0,300
13	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo o di soprassuolo pubblico	0,180
14	Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche, metanodotti, gasdotti, oleodotti e simili	0,290

Articolo 18 - Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione, espressa in giorni per le occupazioni temporanee e in anni o frazioni di anno per le occupazioni permanenti, è misurata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
 - b) per le occupazioni esenti da concessione preventiva, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 19 - Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, espressa in metri quadrati o metri lineari, è quella che risulta quantificata nell'atto concessorio o, qualora non sia previsto ai sensi del presente regolamento, quella che risulta di fatto occupata. Per le occupazioni abusive è quella che risulta dal verbale emesso dall'Ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.
2. Le frazioni di metro, quadrato o lineare, sono arrotondate per eccesso all'unità superiore .

Articolo 20 – Casi di non applicabilità del canone

2. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività connesse all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art. 10 del D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460, per le attività d'istituto loro proprie;
 - c) le occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
 - d) le occupazioni realizzate per l'accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili);
 - e) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da Enti ed Associazioni senza fini di lucro per manifestazioni ed iniziative aventi finalità sociali, umanitarie, sportive e religiose relative a culti ammessi nello Stato;
 - f) le occupazioni temporanee con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati;

- g) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- h) le occupazioni effettuate con la segnaletica, le pensiline e le tabelle degli orari relative al servizio pubblico di trasporto;
- i) le occupazioni con mezzi pubblicitari quali cartelloni, insegne, orologi, quadri turistici etc, già assoggettati all'Imposta sulla pubblicità;
- j) le occupazioni sopra suolo effettuate con balconi, verande e tende solari fisse o retrattili;
- k) le occupazioni con pozzetti, griglie, tombini, lucernari e simili;
- l) le occupazioni temporanee su aree private vincolate all'uso pubblico effettuate per la manutenzione degli edifici contigui;
- m) le occupazioni dichiarate esenti con deliberazione motivata della Giunta Comunale in relazione a finalità politico-istituzionali o comunque di interesse pubblico;

Articolo 21 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati mediante una delle seguenti forme:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) pagamento tramite conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale;
2. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla data del rilascio della concessione e, per le eventuali annualità successive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti di importo superiore a Euro 516,46, può essere disposto, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate, da versare entro 10 giorni dalla data del rilascio dell'concessione per la prima rata e le successive a scadenza trimestrale;
 - b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - c) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
4. Il versamento del canone deve essere arrotondato ai 50 centesimi per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,50 o per eccesso se è superiore.
5. Non si fa luogo al versamento delle somme dovute qualora l'importo complessivo non superi Euro 2,58.
6. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto all'articolo 23, comma 2.

Articolo 22 - Il responsabile del canone

1. Il funzionario responsabile preposto all'Ufficio competente provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

Articolo 23 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del canone, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 4, comma 5, dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il funzionario responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi e sanzioni;
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti;
 - d) organo presso il quale ricorrere.
3. Gli avvisi di contestazione devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite ufficiale giudiziario o messo comunale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento.

Articolo 24 - Riscossione coattiva

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali, il Comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Articolo 25 - Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o versate parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro gli ulteriori termini fissati nell'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 23, comma 2, comporta la decadenza della concessione.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del D. Lgs.vo 30.04.1992, n. 285, sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da Euro 25,82.= a Euro 258,23.=, con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 26 - Rimborsi

1. Le somme versate e non dovute sono rimborsate dal Comune entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine il Comune può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui motiva la propria decisione.
2. Sulle somme rimborsate dal Comune oltre i 90 giorni cui al comma 1 del presente articolo spettano gli interessi legali.

Articolo 27 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dell'articolo 123 dello Statuto comunale entra in vigore dal 1° gennaio 2005.
2. Le concessioni e autorizzazioni di occupazione suolo pubblico in essere al 1° gennaio 2005, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conservano la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposto il canone, se dovuto, risultante dall'applicazione del presente Regolamento.

PARTE IV - ALLEGATI

A) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Tipo	Denominazione	Frazione	Categoria
VIA	ALFIERI V.	Paderno	3
VIA	ALIGHIERI D.	Paderno	3
VIA	ANTIGA NORD	Merlengo	3
VIA	ANTIGA SUD	Merlengo	3
VIA	ARIOSTO L.	Paderno	3
VIA	BACHELET V.	Paderno	1
VIA	BARACCA F.	Ponzano	2
VIA	BARRUCHELLA	Paderno	2
VIA	BATTISTI C.	Paderno	2
VIA	BIASINI P.	Ponzano	2
VIA	BOCCACCIO G.	Ponzano	3
VIA	BURLINI M.	Ponzano	2
LOCALITA'	CA' SION	Merlengo	3
VIA	CADORNA L.	Ponzano	2
VIA	CALCINA EST	Merlengo	2
VIA	CALCINA OVEST	Merlengo	2
VIA	CAMALO'	Paderno	2
VIA	CANOVA A.	Merlengo	3
VIA	CAOTORTA	Ponzano	2
VIA	CAPITELLO	Merlengo	2
VIA	CARDUCCI G.	Paderno	3
VIA	CARLI G.	Paderno	3
VIA	CASSETTE	Paderno	3
VIA	CASTAGNOLE	Ponzano	2
VICOLO	CASTAGNOLE	Ponzano	2
VIA	CATTANEO C.	Ponzano	2
VIA	CAV. DI VITTORIO V.TO	Paderno	2
VIA	CAVOUR C.	Ponzano	2
PIAZZA	CHIESA MERLENGO	Merlengo	2
VIA	CHIESA MERLENGO	Merlengo	2
PIAZZA	CHIESA PADERNO	Paderno	2
VIA	CHIESA PONZANO	Ponzano	2
VIA	CIARDI G.	Merlengo	3
VIA	CICOGNA G.	Paderno	1
VIA	COL DI LANA	Ponzano	2
VIA	COLOMBERA	Merlengo	2
VIA	COMISSO G.	Ponzano	2
VICOLO	CRISPI F.	Paderno	2
VIA	CROCE	Paderno	2
VICOLO	CROCE	Paderno	3
VIA	DA VINCI L.	Paderno	3

VICOLO	D'ACQUISTO S.	Ponzano	2
VIA	DANDOLO E.	Paderno	2
VIA	D'ANNUNZIO G.	Paderno	2
VIA	DEGLI ALPINI	Merlengo	2
VIA	DEGLI ARTIGLIERI	Paderno	2
VIA	DEI BERSAGLIERI	Paderno	2
VIA	DEI COMIN	Ponzano	3
PIAZZALE	DEI DOGI	Paderno	2
VIA	DEI FANTI	Paderno	2
VIA	DEL BARBARO	Paderno	1
VIA	DEL BELLATO	Merlengo	2
VIA	DEL GIAVARETTO	Ponzano	3
VIA	DEL MASETTO	Merlengo	3
VIA	DEL MASON	Ponzano	3
VIA	DEL PEGORILE	Ponzano	3
VIA	DEL SASSO	Paderno	3
VIA	DELLA COSTITUZIONE	Paderno	1
VIA	DELLA LIBERTA'	Paderno	2
VICOLO	DELLA SERENISSIMA	Merlengo	2
VICOLO	DELL'AVIATORE	Paderno	2
VIA	DELLE INDUSTRIE	Paderno	2
VIA	DELLE TEZZE	Paderno	2
VIA	DELLE VENTI	Paderno	3
VIA	DELL'INDIPENDENZA	Paderno	2
CAL	DI CAMPAGNA	Merlengo	3
CAL	DI GIAVERA	Paderno	3
STRADA	DI PONZANO	Ponzano	3
VIA	DIAZ A.	Ponzano	2
VIA	DON D.BOVO	Merlengo	2
VIA	DON G.GERON	Paderno	2
VIA	DON M.GIRARDI	Paderno	2
VIA	DON P.FILIPPETTO	Merlengo	2
VIA	DON R.TESSAROLO	Paderno	2
PIAZZA	DONATORE AVIS AIDO	Paderno	2
VIA	DUSE E.	Paderno	3
VIA	EX INTERNATI DI GUERRA	Paderno	2
VIA	F.LLI BANDIERA	Ponzano	2
VIA	F.LLI CERVI	Ponzano	2
VIA	FABBRI F.	Ponzano	3
VICOLO	FERMI E.	Ponzano	2
VIA	FILZI F.	Paderno	2
VILLAGGIO	FLORIDA	Ponzano	2
VIA	FOGAZZARO L.	Paderno	3
VIA	FONTANE	Ponzano	2
VIA	FOSCOLO U.	Paderno	3

VIA	FOSSA	Merlengo	3
VIA	GAGLIARDI V.	Ponzano	3
VIA	GAGNO F.	Ponzano	3
VIA	GALILEI G.	Ponzano	2
VIA	GALVAN C.	Merlengo	2
VIA	GALVANI L.	Ponzano	2
VIA	GARIBALDI G.	Ponzano	2
VIA	GASTALDO E.	Ponzano	2
VIA	GEN.PENNELLA	Merlengo	2
VIA	GIOVANNI XXIII	Paderno	2
VIA	GIUSTI G.	Paderno	3
VIA	GOBBATO P.	Ponzano	2
VIA	GORIZIA	Merlengo	3
VICOLO	ISONZO	Paderno	3
VIA	LA STORTA	Merlengo	3
VIA	LAVAGGETTO	Merlengo	2
VIA	LE STRADE	Ponzano	3
VIA	LEOPARDI G.	Paderno	3
VIA	LEVADE	Ponzano	3
VIA	LIVELLO	Ponzano	2
VIA	LO STRADONE	Ponzano	3
VIA	MAJORANA E.	Paderno	2
VIA	MANIN D.	Paderno	2
VIA	MANZONI A.	Merlengo	3
VIA	MARCOLIN	Ponzano	3
VIA	MARCONI G.	Ponzano	2
VIA	MARTINI A.	Merlengo	2
VIA	MATTEOTTI G.	Ponzano	3
VICOLO	MAZZINI G.	Ponzano	2
VIA	MAZZINI G.	Ponzano	2
VICOLO	MENOTTI C.	Paderno	3
VIA	MEUCCI A.	Paderno	2
VIA	MONARA	Paderno	2
VIA	MONTE GRAPPA	Ponzano	3
VICOLO	MONTE PIANA	Ponzano	3
VIA	MONTELLO	Paderno	2
VICOLO	MONTELLO	Paderno	2
VIA	MORGANELLA EST	Paderno	2
VIA	MORGANELLA OVEST	Paderno	2
PIAZZA	MORO ALDO	Paderno	1
VIA	MURE	Merlengo	2
VIA	MURI	Merlengo	3
VICOLO	NERVESIA DELLA B.	Ponzano	3
VIA	NIEVO I.	Ponzano	3
VIA	ON.VISENTIN	Ponzano	2

VIA	PALLADE	Paderno	2
VIA	PALLADIO A.	Paderno	2
VIA	PARINI G.	Merlengo	3
VIA	PARTIGIANI	Ponzano	2
VIA	PASCOLETTO	Paderno	3
VIA	PASCOLI G.	Merlengo	3
VIA	PELLICO S.	Paderno	2
VIA	PETRARCA F.	Paderno	3
VIA	PIAVE	Ponzano	2
VIA	PIOPPE	Paderno	1
VIA	POLA	Ponzano	2
VIA	POLO M.	Paderno	1
VIA	POSTUMIA	Merlengo	1
VIA	POVEGLIANO	Paderno	1
VIA	RISORGIMENTO	Paderno	2
VIA	ROMA	Paderno	1
VIA	ROSSI L.	Ponzano	2
VIA	RUBBI P.	Paderno	2
BORGO	RUGA	Paderno	2
VIA	RUGA	Paderno	2
VIA	S. BARTOLOMEA	Merlengo	2
VICOLO	S. BARTOLOMEO	Merlengo	2
VIA	SAMBUGO	Paderno	3
VIA	SANTANDRA'	Ponzano	2
VIA	SCHIAVONESCA	Paderno	3
VIA	TAGLIAMENTO	Ponzano	3
VIA	TALPONERA	Merlengo	2
VIA	TIEPOLO G.B.	Merlengo	2
VIA	TINTORETTO J.	Merlengo	3
VIA	TOTI E.	Paderno	2
VIA	TRENTO	Ponzano	2
VIA	TRIESTE	Ponzano	2
VIA	UNITA' D'ITALIA	Paderno	2
VICOLO	VENETO	Merlengo	2
VIA	VILLA MINELLI	Ponzano	1
VIA	VOLPAGO NORD	Merlengo	2
VIA	VOLPAGO SUD	Paderno	2
VIA	VOLTA A.	Ponzano	2
VIA	XXV APRILE	Paderno	2
VIA	ZANCHI A.	Paderno	2